ORIGINALE

Città di Nichelino
Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 75

Oggetto:

DELIBERA N. 36 DEL 8.4.2015 – DISCIPLINA DELL'AFFITTO DI POLTRONA O CABINA NELL'ATTIVITA' DI ACCONCIATURA O ESTETICA O TATUAGGIO E PIERCING – MODIFICA LINEE DI INDIRIZZO – CONFERMA APPLICAZIONE

L'anno ***duemiladiciassette*** addì ***trenta*** del mese di ***maggio*** alle ore 17,00 si è riunita, nell'apposita sede, in sessione ordinaria, la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

		Presenti	Assenti
TOLARDO Giampietro	Sindaco	P	
D'AVENI Filippo	Assessore	P	
DE RUOSI Antimo	Assessore	P	
RAMELLO Maria Gabriella	Assessore	P	
RUGGIERO Giorgia	Assessore	P	
SARNO Diego	Assessore	P	
SIBONA Sara	Assessore	P	
VERZOLA Fiodor L. A.	Assessore	P	

Assume la Presidenza il Dr. Giampietro Tolardo – Sindaco

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. Franco Ghinamo

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta n. 75/17/Servizio Attività Economiche inerente: “Delibera n. 36 del 8.4.2015 – Disciplina dell'affitto di poltrona o cabina nell'attività di acconciatura o estetica o tatuaggio e piercing – Modifica linee di indirizzo – Conferma applicazione”;

Riportato il contenuto della proposta nella presente deliberazione.

Premesso che:
- con deliberazione n. 36 del 8.4.2015 la Giunta Comunale ha approvato la disciplina e le linee di indirizzo dell'affitto di poltrona o cabina nell'attività di acconciatura o estetica, definito anche coworking;
- la procedura di affitto di poltrona/cabina, nel rispetto delle linee guida allegate alla deliberazione stessa, è stata approvata in via sperimentale fino al 31.12.2016;
- i pareri del Ministero dello sviluppo economico n. 21864 del 17.2.2015, n. 32215 del 8.2.2016 e n. 35008 del 10.2.2016, e, da ultimo, il parere della Regione Piemonte settore artigianato con nota del 27.2.2017 n. 2863 hanno confermato quanto già detto dal Ministero nella sua nota 31.1.2014 n.16361. Le note ribadiscono la legittimità di svolgimento dell'attività di acconciatura ed estetica da parte di soggetti diversi all'interno dei medesimi locali così come l'esercizio della medesima attività da parte di soggetti diversi. Condizioni imprescindibili sono il possesso dei requisiti professionali richiesti ovvero la nomina di un diverso responsabile tecnico per ciascuna delle imprese interessate (nota ministero n. 95570 del 7.6.2013), e l'adeguamento dei locali alle norme igienico sanitarie oltre al rispetto delle norme edilizio urbanistiche;

Dato atto che il Ministero nella nota del 8.2.2016 n. 32215 chiarisce che l'affitto di poltrona o cabina è da ricondursi alla figura contrattuale prevista dagli articoli 1615 e ss del cod. civile (gestione e godimento della cosa produttiva). Esso consente al titolare dell'attività economica di affittare a terzi imprenditori in possesso dei requisiti professionali, uno spazio di lavoro attrezzato all'interno dei locali nei quali egli svolge legittimamente la propria attività. Le rispettive attività degli imprenditori sono gestite in reciproca autonomia nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e locali in materia contrattuale, giuslavoristica, fiscale, di sicurezza igienico-sanitaria e dei luoghi di lavoro;

Stante quanto sopra è legittima l'estensione della fattispecie dell'affitto di poltrona anche ad altre attività artigianali quali onicotecnico, tatuaggio e piercing;

Rilevato che:
- la Regione Piemonte, nella sua nota del 27.2.2017 n. 2863, stabilisce che l'affitto di poltrona o cabina si realizza con un apposito contratto da stipularsi tra le due distinte imprese;
- il MISE prevede che a seguito della stipula del contratto, l'impresa affidataria deve presentare apposita segnalazione certificata di attività di apertura nuova attività di acconciatura o estetica o tatuaggio/piercing al Comune;
- è ammessa la nomina di un direttore tecnico in possesso dei requisiti professionali;
- è ammessa la possibilità di avvalersi di collaboratori a sensi degli art. 2 c. 6 della L. 174/2005 (estetica) e art. 9 c. 1 della L. 1/1990 (acconciatura);

Stante quanto sopra si ritiene:
- confermare l'applicazione dell'affitto di poltrona/cabina nei termini quantitativi previsti dalla deliberazione n. 36 del 8.4.2015 in quanto non ha consentito, fino ad oggi, abusi della tipologia contrattuale a scapito di rapporti di lavoro;

- adeguare le linee guida allegate alla Delibera n. 36 del 8.4.2015 alle disposizioni ministeriali e regionali e consentendo anche la nomina di un direttore tecnico in possesso dei requisiti professionali da parte di chi stipula il contratto di affitto di poltrona o cabina ed estendendo l'applicazione anche alle attività di tatuaggio e piercing;

Richiamati:

- il D.Lgs. 267/2000 e smi;
- la Legge n. 1/2009, la Legge n. 161/1963 e la Legge n. 174/2005, la Legge Regionale n.38/2009, la Legge Regionale n. 54/1992, la DPGR n. 46 del 22.5.2003;
- il vigente Statuto Comunale;
- il provvedimento del Sindaco n. 129 del 30.12.2016 e n. 130 del 30.12.2016 di affidamento degli incarichi dirigenziali per il periodo 1.1.2017 – 31.12.2020;
- Visti, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000:
  - Il parere in ordine alla regolarità tecnica reso dal Dirigente Area Tutela del Cittadino, allegato alla presente proposta quale parte integrante e sostanziale della stessa;
  - Il parere in ordine alla regolarità contabile reso dall'incaricato di posizione organizzativa del servizio bilancio e contabilità, allegato alla presente proposta quale parte integrante e sostanziale della stessa;

SI PROPONE

1) Di confermare l'applicazione della procedura di affitto di poltrona/cabina di cui alla deliberazione n. 36 del 8.4.2015 estendendola anche alle attività di tatuaggio e piercing.
2) Di modificare, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui integralmente si richiamano, le linee guida per l'Affitto di poltrona/cabina come riportate nell'allegato 1 che costituisce parte integrante al presente provvedimento (**ALL. 1**).
3) Di dare atto che il presente atto non comporta né impegno di spesa né riscossione di entrata in quanto trattasi di atto di carattere normativo.
4) Di trasmettere la presente deliberazione ai Dirigenti e Posizioni organizzative di competenza per gli atti relativi di attuazione.

Visto l'allegato alla proposta sopra riportata;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, relativi alla regolarità tecnica e contabile per quanto di competenza che fanno parte integrante e sostanziale della proposta;

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese:

DELIBERA

Di approvare la proposta riportata in premessa e relativo allegato;

LA GIUNTA COMUNALE

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese:

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

L'originale della proposta in premessa riportata viene allegato all'originale della presente deliberazione.

Il Sindaco **Il Segretario Comunale**

TOLARDO Giampietro GHINAMO Franco

Certificato di Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 19/6/2017

Il Dirigente Area Amministrativa

COSTANTINO Mario

Comunicata ai Capi Gruppo Consiliari con elenco n. 17

Dichiarazione di Esecutività

(Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 - Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3)

Divenuta esecutiva in data .....per scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 c. 3 D. Lgs. 267/2000)

Nichelino, ...

Il Dirigente Area Amministrativa

.....

ALLEGATO 1

DISCIPLINA DELL'AFFITTO DI POLTRONA O CABINA NELL'ATTIVITA' DI ACCONCIATURA O ESTETICA O TATUAGGI /PIERCING – LINEE DI INDIRIZZO

Le imprese in esercizio (cd. Affidanti) possono concedere in uso a terzi (cd. Affidatari), in possesso dei requisiti professionali e che esercitano in modo autonomo, una poltrona o una cabina della propria attività e le attrezzature funzionali alla prestazione svolta nel rispetto delle norme igienico sanitarie e fiscali, stipulando un apposito contratto in forma scritta di affido di poltrona/cabina.

LIMITI

L'Affido di poltrona/cabina è ammesso unicamente per l'esercizio della tipologia di attività per la quale il titolare ha presentato la SCIA di apertura (o sub ingresso) ovvero ottenuto l'autorizzazione e, per i locali sede dell'attività di acconciatore, di estetista, tatuaggio /piercing.
Per ogni esercizio può stipularsi un solo contratto di affido di poltrona/cabina. Nel caso di sublocazione, occorre il consenso espresso del proprietario dei locali (se non contenuto nel contratto originario).
Al fine di evitare possibili distorsioni o abusi di tale strumento e di inquadrare il rapporto contrattuale nell'ambito dell'affidamento parziale dei beni e delle strutture dell'azienda, dovranno essere comunque rispettati i seguenti **limiti quantitativi di utilizzo delle strutture dell'affido di poltrona/cabina:**

- una poltrona/cabina per le imprese che hanno da 0 a 3 dipendenti
- due poltrone/cabine per le imprese che hanno da 4 a 9 dipendenti
- tre poltrone/cabine per le imprese che hanno più di 10 dipendenti

E' fatto divieto d'affitto della poltrona/cabina alle imprese che abbiano effettuato licenziamenti negli ultimi 24 mesi.
Sono definiti dipendenti coloro che sono incardinati nell'attività d'impresa con qualsiasi forma contrattuale (ivi compresa il tirocinio professionale, lavoro accessorio od occasionale o a chiamata …) verso corresponsione di un compenso retributivo per l'attività prestata.
Non sono computati i tempi determinati inferiori a mesi 6 ed lavoratori a tempo parziale inferiore al 60%. Sono esclusi i tirocinanti e coloro che prestano attività di stage a titolo gratuito o verso un modico rimborso spese.
Nel caso di attività di estetica, acconciature, tatuaggio e piercing congiunte ed in capo al medesimo titolare, si computano i dipendenti complessivi delle due attività.

CONTRATTO

Il **contratto** deve obbligatoriamente contenere nel dettaglio le seguenti specifiche:

1) Durata non inferiore a mesi 6
2) Facoltà di recesso anticipato e cause di risoluzione anticipata
3) Puntuale identificazione delle postazioni date in uso (poltrona o cabina) che non potranno essere utilizzate nel contempo dal titolare dell'esercizio, indicate in apposita planimetria allegata;
4) La tipologia di attività che verrà esercitata presso la poltrona/cabina concesse in uso e le modalità e condizioni di esercizio della stessa (orari, giorni,…)
5) Le responsabilità assunte dalle singole parti, nel rispetto della normativa di settore, in riferimento agli strumenti di lavoro utilizzati, ai locali, agli impianti alla normativa in materia di sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro;
6) Constatazione della conformità degli impianti (elettrico, idraulico, termico, di climatizzazione…) presenti dei locali e del rispetto delle norme igienico sanitarie che disciplinano la materia;
7) Rispetto della normativa sulla sicurezza degli ambienti di lavoro in considerazione della coesistenza di due attività nello stesso locale

I soggetti del rapporto contrattuale svolgono ognuno la propria attività in veste di autonomi imprenditori nei confronti ognuno della rispettiva clientela, alla quale sarà rilasciata ricevuta fiscale.

L'affidatario in quanto attività d'impresa distinta, deve essere in possesso del requisito professionale necessario per l'esercizio dell'attività ovvero può nominare un direttore tecnico in possesso dell'abilitazione richiesta. Può esercitare l'attività direttamente e personalmente ovvero avvalersi di collaboratori.

MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' CONGIUNTA

Il titolare dell'esercizio e l'affidatario devono comunicare all'interno dei locali indicazione del rapporto di affido in atto all'interno dell'azienda. La SCIA presentata deve essere conservata presso l'esercizio per le verifiche da parte degli organi di vigilanza preposti.

L'affidatario può utilizzare nell'esercizio dell'attività condotta presso la poltrona/cabina, ottenuta in uso, le attrezzature di lavoro e i prodotti funzionali alle prestazioni:

- di proprietà e in tal caso dovranno essere conformi alle vigenti normative ed in possesso della dichiarazione di conformità delle stesse e delle relative schede tecniche, ove previste, che dovranno essere conservate presso l'esercizio ed esibite agli organi di vigilanza;
- presenti nei locali purchè nel rispetto delle normative igienico sanitarie e nel rispetto degli accordi contrattuali;

E' fatto obbligo sia per il titolare dell'attività sia per l'affidatario di cabina/poltrona di esporre il proprio cartello prezzi relativi alle prestazioni effettuate

La coesistenza delle attività, in ogni caso, deve avvenire nel rispetto della normativa attinente la sicurezza dei luoghi di lavoro.

In particolare ognuna delle parti risponde per la sua attività ma, ad esclusione della poltrona/cabina oggetto dell'affido, l'affidante/titolare dell'esercizio si assume la responsabilità in toto in termini di sicurezza sulle parti comuni.

ORARIO

E' l'affidante, in quanto titolare dell'esercizio, a determinare gli orari di apertura/chiusura dell'esercizio. All'interno dell'esercizio deve essere sempre esposto un cartello con l'indicazione degli orari praticati dal titolare e dall'affidatario.

SANZIONI

Qualora in fase di vigilanza vengano accertate condizioni igienico sanitarie insufficienti, nell'ambito dell'attività svolta dal titolare o in quella esercitata dall'affidatario della poltrona/cabina, tali da giustificare possibili provvedimenti sospensivi, gli stessi saranno applicati all'intero esercizio.

MODALITA' DI AVVIO DELL'ATTIVITA' DI AFFIDO

L'affido di poltrona/cabina è soggetto a previa presentazione della SCIA da parte dell'impresta affidataria al Comune e/o Ente di competenza allegando in duplice copia:

- **planimetria** dettagliata dei locali di svolgimento dell'attività con individuazione delle postazioni di lavoro concesse in affido e delle parti comuni a firma congiunta
- **autocertificazione dei requisiti igienico sanitari** delle attrezzature di proprietà dell'affidatario eventualmente introdotte dallo stesso in azienda per l'esercizio della propria attività su modulistica predisposta dall'ASL
- **dichiarazione relativa al numero di dipendenti** che prestano la propria attività presso l'esercizio con indicazione del tipo di contratto sottoscritto, tempo determinato o indeterminato, tempo pieno o parziale e attestazione della regolarità di versamento dei contributi
- **dichiarazione ed attestazione del possesso dei requisiti professionali ovvero nomina del direttore tecnico** con la relativa accettazione dell'incarico
- **copia del contratto di affitto di poltrona/cabina stipulato**

La SCIA di avvio attività da parte dell'affidatario costituisce titolo per il legittimo svolgimento

dell'attività da parte dell'impresa. L'affidante dovrà presentare una comunicazione di riduzione dell'attività con relativa autocertificazione igienico sanitaria. In assenza della presentazione della SCIA di avvio attività, la stessa è da considerarsi abusiva.
Essa abilita l'attività dell'affidatario con efficacia immediata e sulla base della stessa verranno eseguiti i controlli per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti.
Ogni variazione, compresa la cessazione, va segnalata al Comune.